



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 13 settembre 2021**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 5 (Ambiente e governo del territorio), comma 23 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)
<b>Proponente</b>	Assessorato della difesa dell'ambiente
Testo analizzato del 10 settembre 2021	

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge apporta la modifica del comma 23, dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

È necessario segnalare che con la sentenza n. 188 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 23 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui ha disposto che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò ha determinato la cessazione della sua efficacia e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza richiamata, che essa possa essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. Pertanto, la modifica proposta non è attuabile. È invece possibile introdurre una norma innovativa che sottoponga alle procedure di impatto ambientale gli impianti eolici di potenza superiore a 100 kW e inferiore a 1MW, quale forma di maggior tutela ambientale, in quanto rientrante negli impianti eolici di competenza regionale.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Nessuno.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**



Nessuna.

---

## **Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale**

---

### **2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

### **2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

---

## **Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

### **3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Nessuno.

### **3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge in esame non contiene definizioni.

### **3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

### **3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

La tecnica di modificazione non è corretta in quanto con la sentenza n. 188 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 23 dell’art. 5 della legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui ha disposto che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò ha determinato la cessazione della sua efficacia e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza richiamata, che essa possa essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. Pertanto, la modifica proposta non è attuabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

---

### 3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Nessuna.

Considerate le problematiche sopra rappresentate, si omette la sezione "testo alternativo".

**Il Direttore Generale**  
Silvia Curto

(firma digitale)  
CURTO SILVIA  
2021.09.13 11:03:54  
CN=CURTO SILVIA  
C=IT  
2.5.4.4=CURTO  
2.5.4.42=SILVIA